

# NOTA INFORMATIVA



## INSERIMENTO IN FLOTTA DEGLI AEROMOBILI DA PARTE DELLE SCUOLE DI VOLO ATO-DTO

Le note informative contengono informazioni attinenti le aree della Sicurezza del Volo (Safety), della Security e del Trasporto Aereo e sono destinate ai soggetti operanti nei settori APT (Aeroporti), ATM (Spazio Aereo), EAL (Economico, Amministrativo Legale), LIC (Personale di Volo), MED (Medicina Aeronautica), NAV (Navigabilità Iniziale e Continua), OPV (Operazioni di Volo), SEC (Security), **al fine di fornire orientamenti, raccomandazioni o chiarimenti riguardo a specifici argomenti o scenari regolamentari**. I destinatari sono invitati ad assicurare che la presente informativa sia portata a conoscenza di tutto il personale interessato.

Applicabilità	Destinatari
APT	Non interessato
ATM	Non interessato
EAL	Non interessato
LIC	Organizzazioni di addestramento del personale navigante (ATO-DTO)
MED	Non interessato
MPE	Non interessato
NAV	Non interessato
OPV	Non interessato
SEC	Non interessato

### 1. INTRODUZIONE

- 1.1. Il Reg. (UE) 1178/2011 stabilisce che le organizzazioni di addestramento (ATO e DTO) devono disporre di una flotta di aeromobili adatti all'attività di addestramento che l'organizzazione intende svolgere e sufficienti per assicurare continuità nell'addestramento degli studenti che partecipano ai corsi. Nel caso di inserimento di un nuovo aeromobile in flotta sono richieste alle ATO-DTO una serie di attività atte a garantire il rispetto dei regolamenti applicabili e l'interfacciamento con l'Autorità competente nei modi stabiliti dai regolamenti e procedure applicabili.

## 2. SCOPO

- 2.1. Scopo della presente NI è di fornire chiarimenti alle organizzazioni ATO-DTO in merito alle procedure da attuare nel caso di inserimento in flotta di aeromobili da utilizzare per le attività di addestramento nei corsi che esse erogano e in relazione alle attività e comunicazioni da effettuare nei rapporti con la competente Direzione Operazioni dell'ENAC.

## 3. DICHIARAZIONE DI ESERCENTE

- 3.1. Il titolo che conferisce la disponibilità dell'aeromobile alla ATO-DTO (contratto di locazione, comodato d'uso o comunque documento di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile), nel quale sia chiaramente descritta la destinazione d'uso dell'aeromobile per le attività di addestramento, di verifica e di controllo in volo, nel rispetto di eventuali limitazioni descritte nel titolo di disponibilità stesso, attesta, ai fini tecnico-operativi, l'assunzione da parte della ATO-DTO del ruolo di esercente/operatore dell'aeromobile e delle responsabilità e degli oneri conseguenti. Ovvvia alternativa a ciò è, per la ATO-DTO, il risultare il proprietario registrato dell'aeromobile.
- 3.2. Per gli aeromobili in flotta, l'ATO/DTO è l'entità responsabile dell'impiego in sicurezza del mezzo aereo secondo il suo utilizzo (addestramento per il personale navigante), in accordo ai requisiti stabiliti nella regolamentazione applicabile emessa dall'Unione Europea, al Codice delle Navigazione e ai regolamenti emessi dall'ENAC.
- 3.3. Si rimanda ad una lettura degli articoli del Codice della Navigazione per quanto riguarda gli obblighi relativi alla dichiarazione di esercente (Libro Secondo, Titolo III, Capo I) e ai contratti di locazione (Libro Terzo, Titolo I, Capo I) **relativi agli aeromobili registrati in Italia**. In particolare, si segnala che nel caso di concessione dell'utilizzo dell'aeromobile per un periodo non superiore a 14 giorni, in accordo al CdN art 939-ter, esercente dell'aeromobile continua a essere considerato il soggetto che ha concesso il diritto di utilizzazione dell'aeromobile ma l'utilizzatore risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione in caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile. Ulteriori informazioni in merito alla trascrizione dei contratti di esercenza e locazione sono riportati sul [sito web Enac](#).

## 4. INSERIMENTO IN FLOTTA DI UN AEROMOBILE REGISTRATO IN ITALIA O ALTRO STATO EASA

- 4.1. L'inserimento in flotta di un aeromobile rientra nel processo più generale di gestione delle modifiche da parte dell'organizzazione e deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti regolamentari applicabili. Ai fini del processo di inserimento in flotta è utile distinguere i due casi riportati nei paragrafi 5 e 6 seguenti. Per quanto concerne gli aeromobili registrati in altri Stati EASA fare riferimento anche alla [LG-2020/001-LIC](#).

## 5. INSERIMENTO IN FLOTTA DELL'AEROMOBILE COLLEGATO AD UN'APPROVAZIONE PREVENTIVA DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE

- 5.1. Laddove, in accordo ai requisiti regolamentari, per l'inserimento in flotta dell'aeromobile è richiesta un'approvazione preventiva da parte dell'Autorità competente, l'organizzazione dopo aver

verificato il soddisfacimento di tutti i requisiti regolamentari applicabili e prima di impiegare l'aeromobile in attività di addestramento, deve richiedere ed ottenere l'approvazione della modifica da parte della Direzione Operazioni competente. Rientra in questo caso, ad esempio, l'inserimento in flotta di aeromobili che richiede variazioni alla portata o ai termini dell'approvazione dell'ATO (rif. ORA.GEN.130) oppure di aeromobili ricadenti nei punti (a), (b), (c) o (d) dell'Annesso I al Reg. (UE) 2018/1139 (rif. ORA.ATO.135(a)(2), DTO.GEN.240(a)(2) e relative AMC) o di aeromobili complessi (rif. NCC.GEN.101 e ORO.MLR.105).

- 5.2. La richiesta di cui al punto 5.1 deve pervenire alla Direzione Operazioni competente, unitamente alla pertinente documentazione in funzione del tipo di approvazione richiesta<sup>1</sup>, con adeguato anticipo (almeno 30 giorni prima nel caso di modifica del certificato, in accordo a ORA.GEN.130). Le operazioni non possono essere iniziate prima di aver ricevuto la comunicazione di approvazione da parte dell'ENAC.

## **6. INSERIMENTO IN FLOTTA DELL'AEROMOBILE NON COLLEGATO AD UN'APPROVAZIONE PREVENTIVA DA PARTE DELL'AUTORITÀ COMPETENTE**

- 6.1. Nel caso delle ATO, se per l'inserimento in flotta non è richiesta un'approvazione o autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità competente, la scuola, dopo aver verificato il soddisfacimento di tutti i requisiti regolamentari applicabili e prima di impiegare l'aeromobile in attività di addestramento, deve trasmettere una notifica alla Direzione Operazioni competente, allegando la relativa documentazione, in accordo alle modalità stabilite nella procedura di gestione e notifica delle modifiche che non richiedono l'approvazione preventiva da parte dell'Autorità.
- 6.2. La procedura richiamata al punto 6.1 è approvata dal Team di Sorveglianza della ATO in accordo alla Parte ARA.GEN.310 punto c) e deve prevedere (una volta completate favorevolmente tutte le attività interne all'impresa e le verifiche sulla rispondenza ai requisiti regolamentari) la trasmissione alla Direzione Operazione competente degli aggiornamenti della manualistica dell'impresa e dell'elenco aggiornato degli aeromobili (rif. ORA.ATO.105 (a)(1)(v)). Quest'ultimo documento dovrebbe contenere le seguenti informazioni:

- modelli e marche di registrazione degli aeromobili
- proprietà e in caso di locazione l'indicazione del locatore e della durata di locazione
- categoria del Certificato di Aeronavigabilità e scadenza dell'ARC
- condizioni di impiego dell'aeromobile (IFR, VFR DAY, VFR Night, ecc.)
- denominazione dell'impresa responsabile della gestione della aeronavigabilità continua e riferimento al relativo certificato di approvazione, se applicabile oppure indicazione del motivo della inapplicabilità.

Si allega un Form standard da utilizzare per l'invio delle summenzionate informazioni (la pag. 2 da utilizzare solo qualora la scuola intenda chiedere l'esonero di cui al par. 9).

<sup>1</sup> Le procedure stabilite dalla ATO nella manualistica aziendale devono descrivere in dettaglio il processo che l'organizzazione applica alle diverse tipologie di modifiche.

6.3. Nel caso delle DTO, se per l'inserimento in flotta non è richiesta dai regolamenti applicabili un'approvazione o autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità competente, la scuola, dopo aver verificato il soddisfacimento dei requisiti regolamentari applicabili, deve aggiornare l'elenco degli aeromobili previsto alla Parte DTO.GEN.240 e, dove applicabile in accordo alla Parte DTO.GEN.115, prima di iniziare a fornire l'addestramento, deve trasmettere alla Direzione Operazioni competente la dichiarazione aggiornata di cui all'Appendice I alla Parte DTO.

*Nota: in accordo alla norma richiamata in 6.3, è richiesto l'aggiornamento obbligatorio della dichiarazione nel caso di inserimento di un nuovo tipo di aeromobile o di variazione al tipo di addestramento fornito, mentre l'indicazione delle marche di registrazione sulla dichiarazione è facoltativa. Tuttavia, l'indicazione delle marche di registrazione sulla dichiarazione e le informazioni dell'aeromobile elencate al 6.2 è sempre necessaria laddove la DTO intende richiedere l'esonero delle accise sui carburanti e lubrificanti per l'attività di addestramento in volo.*

6.4. In tutti i casi, evidenza delle verifiche effettuate dall'organizzazione per accertare la rispondenza a tutti gli applicabili requisiti regolamentari, deve in ogni caso essere mantenuta agli atti presso l'impresa e messa a disposizione per le verifiche da parte di ENAC in occasione delle ispezioni e degli audit.

## **7. UTILIZZO DI AEROMOBILI ELENCATI IN UN COA**

7.1. L'utilizzo di aeromobili elencati in un Certificato di Operatore Aereo per attività di addestramento da parte di una organizzazione ATO/DTO terza è consentito dal Reg. (UE) 965/2102 per periodi continuativi non superiori a 30 giorni ed è soggetto al rispetto di quanto riportato in ORO.GEN.310 e NCO.GEN.104.

7.2. In particolare, in tali casi è richiesto che le organizzazioni coinvolte stabiliscano procedure appropriate e che la gestione della navigabilità continua dell'aeromobile continui ad essere gestita dall'organizzazione per la navigabilità continua inclusa nel COA in accordo al Reg. (UE) 1321/2014.

7.3. Si rimanda a una lettura della Parte ORO.GEN.310 e NCO.GEN.104 e delle relative AMC e GM per ulteriori approfondimenti in merito ai requisiti applicabili e ai relativi metodi accettabili di rispondenza e materiale guida.

## **8. AEROMOBILE IMMATRICOLATO NEL REGISTRO DI UNO STATO TERZO NON EASA**

8.1. Indicazioni sulle procedure da attuare nel caso di aeromobile registrato in uno Stato terzo non EASA sono riportate nella LG 2020/001-LIC.

## **9. ESONERO DELLE ACCISE CARBURANTI/LUBRIFICANTI PER L'IMPIEGO AEROSCOLASTICO**

Interventi atti a semplificare le procedure relative all'esonero delle accise sono attualmente in fase di definizione e saranno comunicati appena saranno definiti i relativi dettagli. Per il momento restano in vigore le procedure attualmente in corso che prevedono l'emissione dell'apposito

modello da parte della Direzione Operazioni su richiesta della ATO-DTO da presentare prima dell'inizio delle operazioni.

#### **10. DOMANDE**

Domande sull'argomento della presente nota informativa potranno essere inviate all'indirizzo e-mail: [operazionivolo.personale@enac.gov.it](mailto:operazionivolo.personale@enac.gov.it).

#### **11. VALIDITÀ**

Questa Nota Informativa annulla e sostituisce la NI 2013-007 e rimane in vigore fino a cancellazione

Firmato

Il Direttore Regolazione Operazioni e Personale Volo

Ing. Mario Tortorici

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)